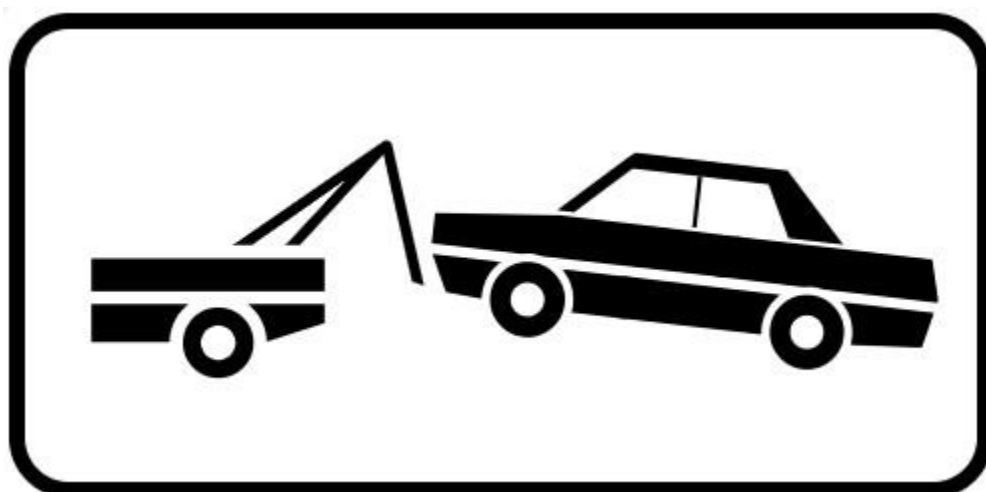




COMUNE DI IGLESIAS

Regolamento comunale del servizio di rimozione e blocco dei veicoli



Indice

Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Istituzione del servizio di rimozione e di blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce)
Art. 3 Durata dell'affidamento del servizio e requisiti del concessionario
Art. 4 Attrezzature
Art. 5 Depositeria e custodia
Art. 6 Orario di servizio ed estensione della convenzione
Art. 7 Tariffe del servizio
Art. 8 Assicurazione - penali ed inadempienze
Art. 9 Esclusione del pagamento delle spese
Art. 10 Restituzione dei veicoli rimossi - Modulistica - Registri
Art. 11 Mancato ritiro dei veicoli rimossi
Art. 12 Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi
Art. 13 Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio
Art. 14 Penalità e contenzioso
Art. 15 Adempimenti del Comando di Polizia Locale
Art. 16 Subappalto
Art. 17 Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice
Art. 18 Oneri e custodia
Art. 19 Disposizioni finali

Art. 1

Disposizioni Generali

Il presente regolamento disciplina:

- 1) Il servizio di rimozione a mezzo di carro gru ed il blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce) dei veicoli, disposto a norma dell'art. 159 del D.lgs 30.04.1992 N. 285 da personale dipendente dal Comando di Polizia Locale del Comune di Iglesias durante lo svolgimento delle attività di competenza degli organi di polizia stradale.
- 2) Il servizio di blocco dei veicoli a mezzo attrezzo a chiave (ganasce), alternativo alla rimozione, viene posto in essere in danno di veicoli in sosta vietata con rimozione forzata, che non creino intralcio alla circolazione o pericolo per la privata e pubblica incolumità, ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia possibile procedere alla rimozione del veicolo stesso per indisponibilità del sito di stazionamento temporaneo.
- 3) Le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Locale e dai soggetti di cui all'art. 17 comma 132 e 133 della L. 127/1997 (così detti "ausiliari del traffico"), ai sensi degli art. 215 e 159, comma 2 del D.lgs. 285/92, abrogato con il D. Lgs. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020.
- 4) Il recupero e lo spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza.
- 5) La gestione della depositeria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse.

Art. 2

Istituzione del servizio di rimozione e di blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce)

- 1) Il servizio di rimozione ed il blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce) dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito.

- 2) Il servizio di rimozione ed il blocco a mezzo attrezzo a chiave (ganasce), dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dell'art. 397 del relativo regolamento di esecuzione.
- 3) In alternativa alla rimozione la Polizia Locale può disporre, lo spostamento del veicolo, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio alla circolazione stradale.

Art. 3

Durata dell'affidamento del servizio e requisiti del concessionario

- 1) L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha la durata prevista dalla Legge.
- 2) Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art. 19 del D.P.R. 616/77 e dei requisiti del bando, in particolare devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) e dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono essere forniti di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, nel rispetto dei massimali previsti dal D.M. Del 04.09.1998 N. 401. Il concessionario, deve attestare inoltre, che la polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività della concessione.

Art. 4

Attrezzature

La ditta aggiudicataria deve assicurare il servizio con veicoli rispondenti alle caratteristiche definite dall'art. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada.

Art. 5

Depositeria e custodia

- 1) Si definisce "custodia" la conservazione dei veicoli rimossi in luogo di deposito, la stessa dovrà essere autorizzata ai sensi di legge, sia per la custodia "semplice" dei veicoli, sia per custodia giudiziaria.
- 2) I veicoli rimossi saranno depositati nella depositeria in disponibilità del concessionario, ubicata nel territorio Comunale di Iglesias, e/o comunque entro 10 (dieci) Km.
- 3) Il deposito deve essere attrezzato per garantire la sicurezza dei mezzi depositati, adeguatamente recintata in tutta la sua estensione, dovrà essere una superficie minima da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 20 autoveicoli e 5 motoveicoli- ciclomotori.
- 4) All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode.

Art. 6

Orario di servizio ed estensione della convenzione

- 1) Il concessionario dovrà garantire il servizio tutti i giorni, H24, per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi.
- 2) Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'orario dalle ore 7.00 alle ore 20.00, nei giorni feriali e festivi (anche eventualmente con un servizio di reperibilità).
- 3) Il servizio di blocco con attrezzo a chiave dei veicoli in sosta vietata, alternativo alla rimozione, nonché lo sblocco e la riconsegna agli aventi titolo dei veicoli stessi dovrà essere assicurato dalle ore 7.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni della settimana, comprese le festività, secondo le direttive del Responsabile del Comando della Polizia Locale.
- 4) L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare, potrà essere estesa anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

Art. 7

Tariffe del servizio

- 1) Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte dei titolari del servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli (Concessionario) sono determinate in virtù del Decreto Ministeriale N° 401 del 04.09.1998, al netto della variazione del 20% in diminuzione (facoltà esercitata ex art. 1, c. 2 D.M. 401/98) e s.m.i..
- 2) Il Concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore, ivi comprese le maggiorazioni previste per il servizio notturno e/o festivo ed esibirle a richiesta dell'utenza.
- 3) Oltre le tariffe stabilite, il Concessionario nulla può pretendere per la rimozione e/o custodia dall'Ente concedente né da terzi aventi diritto.
- 4) I veicoli rimossi sono restituiti all'avente diritto, previo pagamento della tariffa prevista per le spese di rimozione e custodia. Qualora il conducente o il proprietario del veicolo contravvenzionato sopraggiunga prima che il mezzo sia rimosso e trasportato sino alla depositeria, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi dell'art. 397 c. 2 del D.P.R. 495/92 come modificato dall'art. 244 del D.P.R. 610/96 previo pagamento del 50% delle operazioni già eseguite.
- 5) La restituzione del veicolo è subordinata al pagamento del dovuto.
- 6) In caso contrario il veicolo è trattenuto in custodia dalla ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 2756 del codice civile.
- 7) È facoltà del Concessionario agire nei confronti dell'inadempiente.

Art. 8

Assicurazione - penali ed inadempienze

- 1) Il Concessionario dovrà assumersi ogni responsabilità per danni provocati ai veicoli di terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.
- 2) Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio al momento della restituzione all'avente titolo.
- 3) Il Concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione RCA di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.
- 4) La depositeria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione ai sensi di legge.
- 5) La ditta Concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione.

Art. 9

Esclusione del pagamento delle spese

Nel caso in cui si dovesse procedere allo spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, per cause di:

- a) forza maggiore e/o caso fortuito nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta Concessionaria sarà a carico del Comune.
- b) pubblica sicurezza o pubblico interesse nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta Concessionaria sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento risultante dal verbale sanzionatorio.

Art. 10

Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri

Per la restituzione dei veicoli rimossi, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositeria munito di valido titolo per la restituzione del veicolo. Dell'avvenuta restituzione, il Concessionario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere data e ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha

subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, una da consegnare all'interessato, l'altra da trasmettere all'organo accertatore e l'altra per il Concessionario, e il documento sarà sottoscritto dal Concessionario e dall'interessato. Il Concessionario dovrà detenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e dovrà trasmettere ogni primi cinque giorni del mese alla Polizia Locale, l'elenco dei veicoli giacenti.

Art. 11

Mancato ritiro dei veicoli rimossi

La Ditta in caso del mancato ritiro del veicolo, trascorse 48 ore dalla rimozione del veicolo, deve avvisare il Comando della Polizia Locale, tramite pec per le verifiche del caso. Nell'ipotesi del mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro, entro i termini prescritti dalla legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando della Polizia locale dando applicazione al DPR 189/2001, si attiverà secondo le normative vigenti tramite il servizio patrimonio dell'Ente.

Art. 12

Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, potrà e avrà diritto di ritirare soltanto i beni giacenti al suo interno a prescindere dal pagamento del servizio rimozione.

Art. 13

Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio

Il Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine cautela e responsabilità. Il carro attrezzi dovrà raggiungere il posto segnalato entro il tempo massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo non sia comprovato da giusta causa.

Art. 14

Penalità e contenzioso

1) Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario (es: momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza, o rifiuto di eseguire le operazioni impartite dalla Polizia Locale), saranno applicati, dopo formali contestazioni, richiami scritti. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni quali alterazioni dei registri, recepimento di somme di denaro etc.) comporteranno la rescissione del contratto.

Art. 15

Adempimenti del Comando di Polizia Locale

- 1) Presso il Comando di Polizia Locale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:
 - a. Tipo del veicolo
 - b. Targa veicolo
 - c. Località di prelievo
 - d. Orario della rimozione
 - e. Data consegna del veicolo
 - f. Articolo del codice della strada violato o altro motivo della rimozione

- 2) Nei verbali di rimozione dovranno essere sempre riportate le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria ed eventuali danni subiti dal veicolo durante la rimozione.

Art. 16

Subappalto

È vietato cedere in subappalto in tutto o in parte il servizio a pena risoluzione del contratto.

Art. 17

Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione degli artt. 203 e 204 bis del Codice della Strada, il concessionario rimborserà l'utente, entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, di tutte le spese di prelievo e custodia.

Art. 18

Oneri e custodia

- 1) Il servizio di rimozione e custodia è a carico esclusivo del soggetto a cui è disposta rimozione del veicolo, senza onere alcuno a carico del bilancio Comunale.
- 2) In tutti i casi di cessazione degli effetti del contratto di concessione restano fermi oneri a carico del concessionario fino a esaurimento dei rapporti pendenti.

Art. 19

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al Codice della Strada e altre norme che disciplinano la materia, nonché al regolamento dei contratti e di contabilità vigente.